



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2012 (30.04)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0076 (COD)**

**8809/12
ADD 1 REV 2**

**CODEC 999
ENV 288
MI 252
AGRI 236
CHIMIE 34
OC 195**

ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER / CONSIGLIO

n. prop. Comm.: 11063/09 ENV 440 MI 246 AGRI 267 CHIMIE 50 CODEC 849

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi (**seconda lettura**)
- Approvazione degli emendamenti del Parlamento europeo (**AL + D**)
= Dichiarazioni

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione: 2.5.2012

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca accoglie con favore i tentativi di assicurare una maggiore armonizzazione nel settore dell'immissione sul mercato dei biocidi attraverso un regolamento inteso ad eliminare le differenze derivanti dalle diverse modalità di recepimento della direttiva 98/8/CE nei vari Stati membri dell'Unione europea. Accoglie altresì con favore alcuni dei nuovi principi proposti, quali l'introduzione dell'autorizzazione unificata dei biocidi a livello dell'Unione o la protezione dei consumatori contro gli effetti nocivi di articoli e materiali trattati con biocidi.

Tuttavia, la Repubblica ceca nutre gravi preoccupazioni in considerazione dell'impatto finanziario stimato del regolamento sulla piccola e media industria. Per la Repubblica ceca si tratta di un aspetto della massima importanza, in particolare in tempi di crisi finanziaria e di vincoli alla crescita e alla competitività dell'Unione europea. La Repubblica ceca ritiene che i costi del compromesso proposto siano in contrasto con il principio di sostegno alla competitività delle piccole e medie imprese in Europa e per questo motivo si astiene nella votazione sulla proposta di regolamento relativo all'uso e all'immissione sul mercato dei biocidi.

**Dichiarazione della Commissione concernente il ricorso ad atti di esecuzione
per la fissazione delle tariffe**

La Commissione ritiene che le tariffe da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche non possano essere fissate mediante atti di esecuzione. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, la Commissione non si opporrà a un voto a maggioranza qualificata a favore del testo della Presidenza. Su questo punto specifico la Commissione si riserva tuttavia il diritto di utilizzare i mezzi di ricorso previsti dal trattato al fine di ottenere chiarimenti dalla Corte sulla questione della delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291.

**Dichiarazione della Commissione concernente la tariffa applicabile
alle domande di riconoscimento reciproco**

Nell'elaborare la proposta di regolamento sulle tariffe in conformità all'articolo 80, paragrafo 1, la Commissione si propone di garantire che il livello della tariffa applicabile alle domande di riconoscimento reciproco da versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenga conto del livello delle tariffe applicate nei diversi Stati membri e non costituisca un onere eccessivo per le imprese, in particolare le PMI.

Dichiarazione della Commissione concernente la definizione di nanomateriale

Anche se può accettare il testo definitivo convenuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la Commissione continua a ritenere che un riferimento diretto alla raccomandazione 2011/696/UE della Commissione sulla definizione di nanomateriale sarebbe stato più appropriato tenuto conto dell'esigenza di disporre di una definizione armonizzata di nanomateriale da applicare in tutta la normativa dell'UE e della possibilità di adattarla facilmente all'evoluzione tecnica e scientifica. A tale riguardo la Commissione prenderà i provvedimenti opportuni per assicurare che si tenga conto di questo nelle future proposte.

Dichiarazione della Repubblica slovacca

La Repubblica slovacca esprime grande apprezzamento per gli sforzi del Consiglio dell'UE, del Parlamento europeo e della Commissione volti a raggiungere un accordo sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi. La Repubblica slovacca è favorevole alla sua adozione.

Nonostante la percezione positiva degli elementi chiave e del compromesso raggiunto, sussistono a nostro parere talune preoccupazioni generali riguardo all'onere amministrativo e finanziario sostanziale imposto alle imprese nonché agli Stati membri. Questi ultimi sono responsabili dell'adempimento degli obblighi rivolti allo Stato membro e all'autorità competente dal regolamento stesso, compresa la creazione di opportune condizioni per la cooperazione con l'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Siamo del parere che l'onere amministrativo e finanziario avrà un impatto negativo sulla competitività delle piccole e medie imprese nell'UE. Nonostante talune modifiche positive introdotte nelle fasi finali dei negoziati in sede di Consiglio, è stato raggiunto un consenso su una ripartizione delle tariffe tra l'Agenzia europea per le sostanze chimiche e gli Stati membri interessati e grazie alla nostra proposta anche alle imprese è consentito versare le tariffe in varie fasi e/o rate.

Il ruolo significativo dell'impatto finanziario negativo sulle imprese determinerà indiscutibilmente le tariffe da pagare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che unitamente ad altre entrate dell'Agenzia copre tutti i costi associati per i servizi forniti. Al fine di proteggere la competitività dell'industria europea e principalmente sostenere le piccole e medie imprese, desideriamo cogliere l'occasione per chiedere grande cautela ed estrema prudenza nell'ulteriore processo di preparazione e nell'approvazione di un regolamento sulle tariffe.
